



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni*”;

**VISTO** il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

**VISTO** il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato nella G.U. 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell’articolo 2;

**VISTO** il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23.09.2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica ed in particolare l’articolo 16 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia esercita le competenze di cui all’articolo 15 del DPCM 29 luglio 2021 n. 128;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

**VISTO** il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n.3 del 16 dicembre 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato in GURI - Serie Generale n.264 del 11 novembre 2022, ed in particolare l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MITE

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il “*Codice dei contratti pubblici*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in

particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

**VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

**VISTA** la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della *governance* multilivello in Europa;

**VISTA** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – “Sviluppo Infrastrutture di ricarica elettrica”, del PNRR nell'ambito della quale è prevista l'entrata in funzione di:

- 1) almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
- 2) almeno 13 755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
- 3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

- a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 4000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica *ultrafast* per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- c) Il *target* M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW;
- d) Il *target* M2C2-29bis, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
- e) Il *target* M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di 7500 stazioni di ricarica *ultrafast* di TIPO A lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- f) Il *target* M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: Entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

**VISTI** gli *Operational arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 ai citati *Operational arrangements* associa ai citati *milestone* e *target* i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-27 e M2C2-28: *Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone;*
- M2C2- 29, M2C2-29bis, M2C2-30 e M2C2-30bis: *Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;*

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

**ATTESO** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

**VISTO** l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO**, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale *“Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo”*, e l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi *“possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”* ed in particolare l'art. 10 comma 4 che dispone che *“laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 ed in particolare:

- l'Articolo 53, par. 3, lett. d), in base al quale gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 del predetto Regolamento (costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario) possono essere calcolate conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

- l'Articolo 54, paragrafo 1 lett. c) che dispone che in caso di applicazione di tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può essere calcolato fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), ovvero applicando un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: *i)* su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; *ii)* su dati storici verificati dei singoli beneficiari; *iii)* sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), che assegna al Ministero della Transizione Ecologica € 741.320.000,00 per la realizzazione dell'Investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" nell'ambito della componente 2, della Missione 2 del PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**VISTO** il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 10 del 12 gennaio 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 36 del 13.02.2023) recante "*Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani?*"

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 11 del 12 gennaio 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 36 del 13.02.2023) recante "*Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade?*";

**RILEVATO** che, come sopra richiamato, nell'ambito del PNRR il Ministero è titolare, *inter alia*, dell'Investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" Missione 2, Componente 2, del PNRR per il quale sono previste risorse finanziarie pari a € 741.320.000,00;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";

**VISTO** lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

**VISTO** l'articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale "*per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate*";

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", che conferma l'affidamento al GSE della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:

- i. l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a. "*nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti*;
  - b. "*la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- ii. l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali;
- iii. l'articolo 45, comma 3, che dispone che il Ministro della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE al fine di dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

**VISTA** la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

**PREMESSO** che, in coerenza con il quadro normativo sopra richiamato, il Ministero intende avviare le azioni strumentali necessarie alla gestione ed esecuzione del bando pubblico per la concessione dei benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast* da realizzare sulle superstrade e nei centri urbani, adottando i provvedimenti relativi all’individuazione dei soggetti di cui intende avvalersi, in particolare per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo finalizzate alla definizione dell’iter tecnico-amministrativo propedeutico all’emanazione del bando pubblico per l’attuazione dell’intervento, all’implementazione e alla gestione delle procedure amministrative necessarie all’individuazione dei soggetti attuatori dell’intervento medesimo ed al supporto nella gestione della successiva fase di attuazione, secondo le modalità definite nel medesimo bando pubblico;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, secondo periodo di entrambi i citati decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2023, il quale prevede, in materia di copertura finanziaria delle attività connesse alla prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del Ministero da parte del soggetto, "Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze".

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussiste la disponibilità finanziaria delle risorse per la remunerazione dei servizi di supporto tecnico-operativo prestati dal GSE per l'attuazione della misura in oggetto, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;

**PRESO ATTO** che il GSE:

a) è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che, congiuntamente col predetto Dicastero economico, esercita i diritti dell'azionista;

b) opera in conformità alle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è assoggettato al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 12 della legge L. 21 marzo 1958, n. 259;

c) alla stregua di quanto sopra, ha natura giuridica di organismo di diritto pubblico ed il suo bilancio è inserito nel bilancio consolidato dello Stato;

d) ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica, di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;

e) in particolare, nello svolgimento delle proprie attività, finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche attraverso la gestione dei regimi di sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, provvede, tra l'altro:

- a gestire il servizio sperimentale di Ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico di cui alla delibera dell'ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/r/eel;
- nell'ambito del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020, recante Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid* delineare, attraverso la pubblicazione di un'apposita Procedura informativa a tutela dei detentori dei veicoli elettrici, le informazioni che i gestori delle Unità virtuali abilitate miste (UVAM), di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica elettrica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi;
- supportare il Ministero ai fini del conseguimento della piena operatività della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;



**RILEVATO** che in quanto soggetto istituzionalmente deputato all'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale, il GSE può svolgere un ruolo di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'Investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" Missione 2, Componente 2, del PNRR;

**CONSIDERATO** che il Ministero, in considerazione delle attività istituzionalmente svolte da GSE, di comune interesse rispetto a quelle spettanti al Ministero in qualità di Amministrazione titolare dell'intervento sopracitato, ha individuato GSE medesimo quale soggetto di cui intende avvalersi, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2 del Decreto-Legge n. 77/2021, ai fini dell'attuazione ed intera gestione dell'anzidetto intervento e a tal fine ha invitato il GSE a presentare una proposta progettuale per lo svolgimento, in cooperazione istituzionale con il Ministero, delle attività di supporto tecnico-operativo ivi descritte;

**CONSIDERATO** che con nota prot. MASE n. 8732 del 23 gennaio 2023, il Ministero, al fine di garantire una rapida attuazione della misura nelle more della pubblicazione dei decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023, ha richiesto al GSE di trasmettere una proposta progettuale per lo svolgimento, in avvalimento per conto del Ministero, delle attività di supporto tecnico-operativo in qualità di soggetto gestore per l'attuazione delle previsioni contenute negli stessi decreti, per il tramite di un'unica piattaforma informatica, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. "Codice dell'amministrazione digitale", comprensiva del piano di attività di carattere tecnico rese disponibili dal GSE, prevedendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi amministrativi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;

**VISTA** la proposta progettuale, ricevuta con nota prot. GSE AMM/P20230000012 del 01 marzo 2023, acquisita al prot. MASE n. 29569 di pari data, che ha aggiornato la precedente proposta trasmessa dalla società GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. con la nota prot. GSE AMM/P20230000007 del 8 febbraio 2023 acquisita agli atti con prot. n. 18297 del 8 febbraio 2023;

**CONSIDERATO** che la citata proposta progettuale acquisita al prot. MASE n. 29569 del 01 marzo 2023, è comprensiva del piano di attività di carattere tecnico ed amministrativo da svolgere, e dall'offerta economica per la fornitura del supporto tecnico-operativo, per complessivi € 3.542.973,00 (IVA inclusa);

**CONSIDERATO**, inoltre che la proposta progettuale, pervenuta dal GSE con la citata nota prot. MASE n. 29569 del 01 marzo 2023, è stata valutata preventivamente dalla Divisione I della DGIE e la relazione tecnico-illustrativa e di congruità è stata trasmessa alla Direzione generale con nota prot. MASE n. 34003 del 08 marzo 2023;

**CONSIDERATO**, infine, che con la determina a contrarre prot. n. 238 del 08 marzo 2023 la DGIE ha manifestato la volontà di procedere ad affidare al GSE mediante la stipula di una apposita convenzione il servizio di supporto tecnico-operativo inerente al ruolo di soggetto gestore della misura;

**VISTA** la Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 recante "Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" – CUP F56I23000000006.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione)**

Per i motivi di cui alle premesse, è approvata e resa esecutiva la Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta dalla Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. (C.F. e partita IVA n. 05754381001), con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92, recante “Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – CUP F56I23000000006.

### **Articolo 2**

#### **(Copertura finanziaria)**

La copertura finanziaria per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 pari complessivamente a € 3.542.973 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 4, comma 2 dei suddetti decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023 a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1 dei suddetti decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Mallone

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)